

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4745 del 07/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PALAZZO N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4887 del 06/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PALAZZO N. 2

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. , trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) con nota del 6/7/2017 prot. n. 8482 (prot. ARPAE n. 8236 del 11/7/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 28/7/2017 (prot. Arpae n. 9251 in pari data);

PRESO ATTO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento, dichiarata nella relazione tecnica depositata il 26.07.2017 (prot. Unione n. 9301 del 27.07.2017), sito in loc. Palazzo risulta la seguente:
 - Bovini da latte: n. 247 capi;
 - Capi da rimonta: n. 70 capi;
 - Vitelli: n. 20 capi;
- il proponente gestisce un altro centro aziendale, posto a circa 1,5 Km dallo stabilimento in esame, ove sono stabulati altri capi da rimonta (60 capi) e i vitelli (50 capi), dotato di contenitori per i liquami zootecnici;
- le emissioni in atmosfera descritte nella documentazione prodotta devono intendersi relative alla parte dell'attività svolta nel centro aziendale per il quale viene richiesta l'A.U.A. (loc. Palazzo);
- la frazione del letame prodotta dall'area delle cuccette non viene asportata manualmente ma viene convogliata insieme al liquame, nel pozzettone posto in testa alla stalla;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'intervento di ampliamento della stalla bovini da latte che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 4/8/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché i chiarimenti forniti dal rappresentante dell'Azienda - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S., per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione

Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. (C. FISC. 01339110338) - avente sede legale in Comune di Castelvetro P.no , via Pavesa n. 20 - per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito nel medesimo, Loc. Palazzo n° 2. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;

- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - o gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - o gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - i) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - j) il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - k) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle nuove strutture è fissato alla data del 30.04.2019;
 - l) il termine ultimo di **messa a regime** delle nuove strutture è fissato dopo 18 mesi dalla data di messa in esercizio;
 - m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale canale consortile denominato "collettamento Canalone Gambina le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere adottato un modello di filtro percolatore anaerobico in linea con quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003 ed in particolare che preveda una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata di 20 cm dal fondo;
 - b) entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento conclusivo dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento per le acque reflue domestiche (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico) ed attivato lo scarico dandone immediata comunicazione al Comune di Castelvetro P.no e ad ARPAE. Nel caso in qui venga effettuato il completo rifacimento del servizio igienico descritto nel progetto in esame, i termini di attivazione dello scarico potranno coincidere con la fine lavori dell'intervento edilizio;
 - c) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;

- d) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) entro il 31/12/2018 deve produrre il rinnovo del contratto di disponibilità della vasca dei liquami posta in loc. Due Ponti fraz. San Giuliano (Limonaia) oppure deve provvedere alla realizzazione della nuova vasca per il liquame zootecnico prodotto;
 - c) deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per almeno 120 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - d) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e 34 e dall'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:
 - o l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - o l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
 - o il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - o l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
 - o il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
 - o qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;
 - e) qualora non sussistano le condizioni per il rispetto delle modalità gestionali descritte alla precedente lettera d), dovrà realizzare (previa presentazione di debito progetto da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti) una idonea concimaia conforme ai criteri costruttivi ed ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale previsti nell'Allegato III del succitato Regolamento;
 - f) dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
 - g) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
5. **di fare salvo** che:
- il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere

progettato e realizzato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano di campagna;

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta in oggetto dovrà ottenere la Concessione di derivazione acque sotterranee secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. **di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.), dalla DAL 51/2011 e dalla DGR 1495/2011 della Regione Emilia Romagna;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.